



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

Dr.ssa Manuela FARINI PRESIDENTE
 Dr.ssa Gabriella ZANON GIUDICE
 Dr. Luca BOCCUNI GIUDICE REL.

Sent. N. 1284/16
 Dep. 20 MAG. 2016
 N. R.G. 8575/13

Cron. n. 1087
 Rep. n. 3062

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa

DA

A in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Montecchio Emilia, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to [redacted] con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to [redacted] in Venezia, San Polo n. 3079, in forza di procura a margine dell'atto di citazione;


Ogg.: *Suppl. verbale delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di am. delle parti delle m. fuc. ass. e. e soc. coop. e*

ATTRICE

CONTRO

B in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Campodarsego, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to [redacted] con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to [redacted] Chiog-

14/



gia, viale Trieste n. 30/a, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:

"Dichiarare che la riduzione del capitale sociale, deliberata dalla società convenuta in data 31.7.2013, produce grave pregiudizio in ordine alle aspettative di recupero del credito della società attrice. Per l'effetto, annullare e/o dichiarare inefficace e, comunque, priva di effetto la riduzione del capitale deliberata da **B** oggi **B** con delibera di assemblea straordinaria del 31.7.2013, come da verbale in notar **B** rep. 20107, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Padova in data 5.8.2013. Con vittoria di competenze e spese del giudizio".

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

"Rigettarsi tutte le domande attoree perché infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese e compensi di giudizio".

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 30.10.2013, regolarmente notificato, **A** professandosi creditrice di **B** per averle venduto e consegnato materiale edilizio nel corso del 2012, ha rammentato come, dopo avere ricevuto un primo acconto sul prezzo per il minimo importo di euro 1.114,71.=, a fronte del corrispettivo residuo di euro 76.974,47.=, avrebbe inutilmente intimato il relativo pagamento, ottenendo nei confronti della debitrice, nelle more trasformata in società a re-

sponsabilità limitata, il decreto ingiuntivo n. 3497/2013 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 24.9.2013, provvedimento monitorio passato in giudicato, in quanto mai opposto.

A ha allegato che la società debitrice, con la deliberazione assembleare del 31.7.2013, a mezzo della quale B sarebbe stata trasformata da società per azioni a società a responsabilità limitata, avrebbe provveduto a coprire le perdite, registrate fino al 30.6.2013 per euro 4.479.809,83.=, mediante l'utilizzo delle riserve per complessivi euro 2.456.626,38.=, nonché mediante la riduzione del capitale sociale per un importo corrispondente alla residua perdita, risultando così il capitale sociale medesimo rideterminato in euro 543.373,62.=. Peraltro, A ha rammentato che contestualmente l'assemblea dei soci avrebbe anche deciso, ai sensi dell'art. 2445 cc, di ridurre ulteriormente il capitale sociale indicato ad euro 100.000,00.=, attraverso l'imputazione della differenza di euro 443.373,62.= a riserva in conto capitale.

La società attrice ha, dunque, lamentato che la deliberazione di riduzione facoltativa del capitale di B avrebbe determinato in capo ad ella creditrice il rischio di non vedere soddisfatto il credito ricordato e l'impossibilità di suo recupero, potendo l'importo imputato alla riserva in conto aumento di capitale essere distribuito tra i soci. A ha, quindi, impugnato la deliberazione del 31.7.2013 nella parte relativa alla riduzione facoltativa del capitale sociale, ai

sensi e per gli effetti di cui all'art. 2445 cc, chiedendone l'annullamento o la declaratoria di sua inefficacia, anche in considerazione del fatto che la decisione assembleare non sarebbe stata preceduta da alcun avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da indicare le ragioni e le modalità della riduzione, a mente del già richiamato disposto normativo.

Costituendosi in giudizio, **B**
rammentando che la deliberazione impugnata sarebbe stata iscritta nel registro delle imprese in data 5.8.2013, ha evidenziato l'infondatezza delle domande attoree, facendo presente che controparte non avrebbe contestato la sussistenza delle gravi perdite di esercizio che avrebbero reso necessaria l'operazione di riduzione di capitale, essendo del tutto in linea con l'evidente esigenza di riorganizzare l'impresa, mediante suo drastico ridimensionamento, anche l'operazione di riduzione facoltativa, crisi confermata dalla richiesta di ammissione a procedura di concordato preventivo. Peraltro, **B** ha evidenziato come nessuna distribuzione ai soci del capitale ridotto facoltativamente sarebbe intervenuta, essendo stata costituita la riserva in conto aumento di capitale e tenuto conto della stessa domanda di concordato.

Quanto alla doglianza secondo cui la delibera in questione dovrebbe reputarsi invalida in quanto non preceduta da convocazione indicante le ragioni e le modalità della riduzione, **B** ha evidenziato come la decisione di ridurre il capitale sociale sarebbe intervenuta in forma totalitaria, con

conseguente infondatezza del motivo di impugnazione.

Deve essere premesso che A nello svolgere le proprie doglianze, ha nella sostanza azionato, avverso la deliberazione assembleare oggetto di lite, sia il rimedio impugnatorio di cui agli artt. 2379 e ss cc, allegando il difetto di convocazione che comporterebbe la nullità della delibera medesima, invalidità che potrebbe essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, sia il rimedio disciplinato dall'art. 2445 comma 3 cc, riconosciuto specificamente al terzo creditore sociale nel caso di riduzione facoltativa del capitale, ove l'operazione societaria possa arrecare pregiudizio al creditore medesimo.

In riferimento al primo motivo di impugnazione, appare assorbente rilevare come, seppure il verbale assembleare del 31.7.2013 (doc. n. 4 di fascicolo attoreo) riferisca espressamente che l'organo sociale non sia stato formalmente convocato, parimenti dà atto che l'assemblea medesima si sia riunita in modo totalitario, ai sensi di legge e di statuto, essendo presente l'intero capitale sociale, l'intero organo amministrativo e la maggioranza del collegio sindacale, previo accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti. Conseguente che il vizio di nullità formale fatto valere da A non può ritenersi sussistente, tenuto conto che in sede di assemblea sono stati esplicitati i motivi della riduzione e le modalità di essa mediante imputazione del capitale a riserva. Infatti, in sede assembleare risulta che

il presidente abbia chiaramente indicato la necessità di ridimensionare l'attività di impresa onde ridurre i costi di gestione, una volta esplicitata la crisi che ha determinato il maturare delle perdite che, a loro volta, hanno comportato la riduzione necessaria del capitale, a norma dell'art. 2446 cc.

Di diversa rilevanza è, invece, l'opposizione proposta dalla creditrice **A** avverso la deliberazione di riduzione facoltativa del capitale, opposizione che, ove accolta, non comporterebbe l'invalidità della stessa, ma la sua inefficacia, diversamente potendo essa deliberare comportare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio che nel capitale sociale ha il suo presidio di solvibilità dell'impresa collettiva.

Nel caso di specie, è incontroverso, oltre che documentato (vedasi quanto prodotto al fascicolo attoreo), che l'attrice sia creditrice di **B** in forza di titolo anteriore all'operazione di riduzione facoltativa del capitale, così come è incontrovertibile che **A** sia creditrice per l'importo riconosciuto al monitorio per la somma capitale di euro 76.974,47.=, oltre interessi e spese.

Parimenti, è documentata la tempestiva opposizione formulata da **A** ai sensi della norma in commento. Aderendo alla tesi secondo cui il giudizio di opposizione debba essere introdotto con atto di citazione, appare rispettata nel caso di specie la previsione di cui all'art. 2445 comma 3 cc, secondo cui è onere del creditore proporre il

rimedio entro novanta giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione sul registro delle imprese, pena l'acquisto dell'efficacia della deliberazione medesima. Infatti, risulta che la riduzione del capitale di B è stata iscritta presso la Camera di Commercio di Padova in data 5.8.2013, con conseguente decorrenza del termine rammentato a far data dal 6.8.2013, non computandosi il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e dovendosi prorogare la sua scadenza ove esso cada di giorno festivo, vista la pacifica applicabilità della disciplina prevista dall'art. 2963 cc in tema di computo dei termini di prescrizione (Cass. n. 757/1987 e Cass. n. 15832/2004).

Peraltro, a norma dell'art. 2445 cc, al fine di impedire l'efficacia della deliberazione di riduzione di capitale è necessario proporre opposizione entro il termine di novanta giorni, ove il concetto di opposizione fa ritenere che debba trattarsi di opposizione giudiziale da portarsi a conoscenza della società debitrice, quale atto recettizio. Applicando il principio della dissociazione degli effetti dell'atto notificatorio tra notificante e destinatario dell'atto medesimo, principio oramai consolidato in ragione degli stessi interventi della Corte Costituzionale, deve ritenersi che l'opponente svolga opposizione tempestiva ove porti all'ufficiale giudiziario per la notificazione l'atto di opposizione destinato a controparte nel termine di legge.

Nel caso di specie, l'opposizione introdotta da **A** è stata portata alla notifica in data 4.11.2013 e, quindi, ricevuta da parte convenuta il giorno 7.11.2013, con la conseguenza che l'opposizione deve considerarsi tempestiva, posto che il termine di novanta giorni scadeva il giorno di domenica 3.11.2013, con conseguente proroga di diritto al successivo 4.11.2013.

Venendo al merito del giudizio, deve notarsi che la deliberazione con cui il capitale è stato ridotto facoltativamente mediante imputazione di parte di esso a "riserva in conto capitale", portandosi quest'ultimo ad euro 100.000,00.=, indipendentemente dalla qualificazione del riserva stessa, dà espressamente atto della distribuibilità della riserva medesima, vincolata solo sino al decorso dei termini di legge di cui all'art. 2445 comma 3 cpc. Ora, può certamente dirsi che la riduzione del capitale sociale mediante imputazione di parte di esso a riserva distribuibile, o disponibile che dir si voglia, non comporta la diminuzione del patrimonio sociale e non sembra *prima facie* arrecare un immediato pregiudizio ai creditori della società. Tuttavia, deve opinarsi che la riserva in questione, ove il creditore non si opponga alla riduzione di capitale realizzata secondo la modalità descritta, ben potrebbe essere distribuita ai soci e ciò senza possibilità di intervento da parte del creditore medesimo. Può ritenersi che l'operazione in questione sia, quindi, in realtà idonea a produrre un pericolo di pregiudizio al ceto creditorio, pri-

vato della garanzia di solvibilità della società, garanzia costituita dal capitale della stessa.

Peraltro, il presupposto per l'accoglimento della domanda ex art. 2445 comma 3 cc è che la deliberazione di riduzione del capitale sia idonea determinare anche semplicemente un pericolo di pregiudizio al creditore in rapporto alla privazione della garanzia costituita dal capitale, posto il chiaro tenore della norma in commento al proprio comma 4 che prevede come il Tribunale possa, nonostante l'opposizione, disporre che l'operazione abbia comunque luogo, ove si valuti l'insussistenza del "pericolo" di pregiudizio.

Nel caso di specie, a fronte del credito di **A** per l'importo capitale di euro 76.974,47.=, oltre interessi e spese, deve reputarsi che la riduzione del capitale di **B**

ad euro 100.000,00.=, a fronte del capitale ben più ampio di euro 543.373,62.=, residuo all'esito della copertura delle perdite per ben 4.479.809,83.= di euro, deve ritenersi essere inadeguato a garantire il soddisfacimento del ceto creditorio, costituito non solo dalla società attrice, ma anche da altri creditori, tanto che la situazione di indebitamento complessivo della società convenuta ha indotto la stessa a presentare, appena qualche mese dopo l'operazione sul capitale, istanza di concordato preventivo, risultando dalla comunicazione del commissario Giudiziale successivamente nominato dal Tribunale di Padova che la società ammessa alla procedura, a fronte di attivi realizzabili per euro 5.152.485,13, presenta un passivo

privilegiato di euro 2.352.365,11.= ed un passivo chirografario di euro 7.107.035,65.=, proponendosi così di soddisfare quest'ultimo ceto creditorio per il 29,62 %.

Il fatto, poi, che nelle more del giudizio sia intervenuta la pendenza della procedura di concordato preventivo, non fa venire meno la materia del contendere, rimanendo integri i possibili effetti della deliberazione di riduzione di capitale odieramente contestata, non impediti dalla procedura medesima. Infatti, la declaratoria di cessazione della materia del contendere determinerebbe l'immediata efficacia della deliberazione di riduzione di capitale, efficacia che non sarebbe impedita dalla pendente procedura concordataria che ben potrebbe essere revocata e costituendo l'opposizione strumento posto a presidio del soddisfacimento dei creditori.

Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta, dovendosi comunque considerare il rigetto della domanda di nullità proposta da **A**

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando e rigettata ogni diversa domanda e difesa, così provvede:

1. dispone non farsi luogo alla delibera di riduzione del capitale sociale adottata, ai sensi dell'art. 2445 cc, dall'assemblea di data 31.7.2013 di **B** , ora **B**

Sent. 1284/16

2. condanna la convenuta **B** a
pagare in favore dell'attrice **A** le spese
di lite che si liquidano in euro 2.141,33.= per
esborsi ed euro 4.000,00.= per compensi profes-
sionali, oltre accessori di legge.

Venezia, li 30.9.2015

Il Giudice est.

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

TRIBUNALE DI VENEZIA DEPOSITATO
20 MAG. 2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ELISABETTA BELLEMO

www.osservatoriocriticoimpresa.it